

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 22 aprile 1980

N. 8 dell'O.d.G.
N. 812 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Interventi per favorire nella Regione Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione applicate all'agricoltura".

L'anno millenovecentoottanta il giorno ventidue del mese di aprile
alle ore 10,15, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma
consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone
e con l'assistenza:-- del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio
-- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guascero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	u		26) Gatta Renzo	u	
2) Aprile Leonardo	u		27) Giampaolo Filippo	u	
3) Blandolino Antonio	u		28) Laera Alessandro	u	
4) Borgia Carlo	u		29) Latanza Cosimo	u	
5) Bortone Giorgio	u		30) Leucci Giovanni	u	
6) Calvario Pasquale	u		31) Liuzzi Francesco	u	
7) Capozza Emanuelc	u		32) Malvarosa Errico	u	
8) Cassano Michele	u		33) Margiotta Giovanni	u	
9) Castellaneta Giuseppe	u		34) Monfredi Angelo	u	
10) Ciocia Graziano	u		35) Morea Leonardo	u	
11) Ciuffreda Pasquale	u		36) Papa Giuseppe	u	
12) Clemente Tommaso	u		37) Piccigallo Benito	u	
13) Colamonaco Maria	u		38) Princigalli Giacomo	u	
14) Colasanto Giuseppe	u		39) Quarta Nicola	u	
15) Colonna Giuseppe	u		40) Raimondo Cosimo	u	
16) Consiglio Gabriele	u		41) Rizzo Marcello	u	
17) Conte Giuseppe	u		42) Romanc Domenico	u	
18) D'Alena Fedele	u		43) Sasso Giuseppe	u	
19) D'Andrea Nicola	u		44) Somma Antonio	u	
20) Dell'Aquila Antonio	u		45) Sorice Vincenzo	u	
21) Dilonardo Giovanni	u		46) Tarricone Luigi	u	
22) Fantasia Matteo	u		47) Tarsia Incuria Achille	u	
23) Fiore Alessandro	u		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	u	
24) Fitto Salvatore	u		49) Ventura Antonio	u	
25) Galatone Rocco	u		50) Zingrillo Giuseppe	u	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che ottavo argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge Dell'Aquila ed altri "Interventi per favorire nella Regione Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione applicate all'agricoltura".

Dà la parola al relatore per la III Commissione consiliare permanente, cons. Antonio Dell'Aquila.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione della proposta di legge, articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la proposta di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI (è assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario), espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Interventi per favorire nella Regione Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione applicate all'agricoltura", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale : "Interventi per favorire nella Regione Puglia lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca, della sperimentazione, della divulgazione e della dimostrazione applicate all'agricoltura".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia si propone di promuovere, programmare e coordinare la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale, nonché la divulgazione e la dimostrazione applicate all'agricoltura, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e con gli obiettivi stabiliti nei programmi di sviluppo agricolo regionali e zonali o, in mancanza, nelle direttive della Regione.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foresta, Pesca acque interne, Caccia

Art. 2

(Programmi poliennali, piani annuali e progetti esecutivi)

Per la realizzazione dei fini stabiliti nell'art. 1 la Regione predispone programmi poliennali articolati in piani annuali ed in progetti esecutivi, sia annuali che pluriennali.

In detti programmi, piani e progetti sono indicati gli obiettivi da realizzare, i tempi di attuazione, gli eventuali Enti, Organismi, Istituti che debbono attuarli, nonché la spesa da sostenere.

I programmi, i piani ed i progetti sono predisposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale contestualmente all'adozione dei bilanci regionali di previsione pluriennali e annuali cui fanno riferimento per il relativo finanziamento.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Asm

Art. 4

(Composizione e funzionamento del Comitato)

Il Comitato di cui al precedente art. 3 è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, ed è composto da:

- 1) l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste o suo delegato, che lo presiede;
- 2) l'Assessore regionale alla formazione professionale, o suo delegato;
- 3) l'Assessore regionale alla programmazione, o suo delegato;
- 4) due componenti la Commissione consiliare permanente per l'agricoltura e foreste del Consiglio regionale, dei quali uno in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, designati dalla stessa;
- 5) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
- 6) il coordinato^{PG} del settore Agricoltura della Regione;
- 7) il responsabile dell'Ufficio ricerca e divulgazione di cui al successivo art.6;
- 8) un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, designato dallo stesso;
- 9) il Direttore generale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- 10) un rappresentante, a livello scientifico, per ciascuno degli Istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Puglia, designato dagli stessi;
- 11) due rappresentanti della Facoltà di scienze agrarie dell'Università di Bari, designati dalla stessa;
- 12) un rappresentante della facoltà di Veterinaria dell'Università di Bari, designato dalla stessa;
- 13) cinque presidi degli Istituti tecnici agrari della Puglia, designati dagli stessi uno per Provincia;
- 14) cinque presidi degli Istituti professionali per l'agricoltura della Puglia, designati dagli stessi uno per Provincia;
- 15) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, designato dallo stesso;
- 16) un rappresentante dell'Ordine dei dottori agronomi della Puglia, designato dal Coordinamento regionale;
- 17) un rappresentante dei Collegi dei periti agrari della Puglia, designato dal Coordinamento regionale;
- 18) quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole e degli allevatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;
- 19) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;
- 20) tre rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle stesse a livello regionale.

./.

segue art. 4

Il Comitato elegge tra i suoi componenti due Vice Presidenti ed una Commissione esecutiva di cinque membri e può articolarsi in Sezioni di lavoro.

Le funzioni di segretario del Comitato e della Commissione esecutiva sono svolte dal responsabile dell'Ufficio ricerca e divulgazione.

Ai membri del Comitato, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa vigente in materia, è dovuto a carico della Regione un gettone di presenza stabilito nella misura di lire 20.000= al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonchè il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora e quella in cui si è svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfaitariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando l'arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando, altresì, qualora documentata, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Il Comitato dura in carica cinque anni ed ai suoi componenti può essere con fermata la nomina per non più di una volta.

Il funzionamento del Comitato, della Commissione esecutiva e delle Sezioni di lavoro è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato stesso.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

AMM

Art. 5

(Realizzazione dei progetti esecutivi)

I progetti esecutivi approvati dal Consiglio regionale sono attuati dagli Istituti od Enti dipendenti dalla Regione Puglia ovvero, previa stipula di apposite convenzioni, dagli Istituti Universitari, dagli Istituti sperimentali del MAF, dai laboratori del C.N.R., da altri Enti o Istituti preposti alla ricerca e alla sperimentazione, dalle Organizzazioni professionali o cooperative dei produttori agricoli.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono approvate dalla Giunta regionale dopo aver sentito le competenti Commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale e in esse sono indicati, fra l'altro, le finalità dei progetti, le strutture operative che debbono attuarli, i tempi di attuazione, i costi previsti, i modi di presentazione dei relativi risultati.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

ANOM

Art. 6

(Istituzione dell'Ufficio regionale per la ricerca e la divulgazione)

Nell'ambito dei Servizi regionali per l'agricoltura e foreste è istituito l'Ufficio per la ricerca e la divulgazione in agricoltura, con il compito:

- di assolvere alla funzione di segreteria tecnica del Comitato regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
- di coordinare la predisposizione dei programmi poliennali, dei piani annuali e dei progetti esecutivi e di seguirne la realizzazione;
- di curare i rapporti e l'informazione tra gli Istituti regionali preposti alla ricerca e alla sperimentazione, nonché con gli altri Istituti o Enti operanti in Italia e all'estero;
- di mantenere gli opportuni collegamenti con gli organi della programmazione regionale;
- di coordinare l'organizzazione delle attività di divulgazione e dimostrazione che la Regione promuove utilizzando gli uffici della Regione, gli Enti dipendenti, l'ERSAP, nonché stipulando convenzioni con altre istituzioni e con le organizzazioni professionali dei produttori agricoli.

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

Art. 7

(Finanziamento dei programmi, piani e progetti)

Per l'attuazione dei programmi, piani e progetti di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata una spesa globale pari a 6 miliardi di lire nel triennio 1980/1982.

La quota che fa carico alla competenza del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980 è pari a 500 milioni di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

All'onere di cui al 1 comma del presente articolo si fa fronte con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della Legge 27/12/1977 n. 984, a condizione che i relativi interventi siano coerenti con gli indirizzi contenuti nei programmi di settore approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della predetta legge n. 984/1977.

La Giunta Regionale può assumere obbligazioni nell'ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio, purchè i pagamenti, da frazionarsi nel poliennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni :

PARTE II - SPESA

VARIAZIONE IN AUMENTO

	STANZ. COMPETENZA	STANZ. CASSA
Cap. 04210 (c.n.i.) "Spese per l'attuazione di programmi, piani e progetti riguardanti la ricerca e la sperimentazione in agricoltura"	L. 500.000.000	L. 500.000.000

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 16206 "Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo. Spese di investimenti ai sensi dell'art. 7 della legge 183/76"	L. 500.000.000	L. 500.000.000
---	----------------	----------------

(Approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo MSI. E' assente dall'Aula al momento del voto il cons. Calvario).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)